

*Parere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici*

# L'asta web? Costa

## Il gestore va pagato dalle imprese

DI ANDREA MASCOLINI

**I**n un'asta elettronica per un appalto pubblico è legittimo prevedere un compenso da corrispondere al gestore del sistema informatico scelto dall'amministrazione che bandisce la gara. È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel parere del 12 settembre 2012 n. 140 reso noto in questi giorni, relativo all'affidamento da parte di una Asl, tramite asta elettronica, di un accordo quadro per una fornitura. Il punto controverso riguardava la legittimità del corrispettivo da pagare all'amministratore del sistema informatico dal momento che la stazione appaltante aveva incluso, tra i documenti da allegare all'offerta, a pena d'esclusione, il modello di apposita dichiarazione di accettazione dell'obbligo di effettuare il pagamento, per l'ipotesi di aggiudicazione della fornitura. Nella richiesta di parere si eccepeva anche il fatto che il corrispettivo fosse commisurato all'importo presunto dell'appalto (indicato nel bando), benché non vi fosse la certezza di eseguire la fornitura per l'intero importo. Su questa materia le norme vigenti ammettono che le amministrazioni si avvalgano di «un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione», ma nulla dicono sul corrispettivo. Su quest'ultimo punto solo l'art. 11, terzo comma, del decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto che, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, saranno regolati

«i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate». Premesso che nessun provvedimento ha colmato questa lacuna, l'Autorità ha ritenuto che non essendo stato ancora emanato il dm (e in assenza di provvedimenti Provincia autonoma), «deve, allo stato, ritenersi immediatamente applicabile la previsione legislativa di principio che consente, in termini generali, alle stazioni appaltanti di porre a

dell'impresa carico l'aggiudicatario la remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione». Da ciò deriva, per l'Autorità, anche la legittimità della clausola inserita dalla Asl che impone ai concorrenti di corrispondere al gestore informatico un compenso. Il che significa, che oltre al contributo per la partecipazione alla gara (previsto per tutti gli appalti e commisurato, in base a provvedimenti dell'Autorità, al valore del contratto) un concorrente che partecipa a una procedura gestita tramite asta elettronica deve anche sborsare un'ulteriore «tassa» che rappresenta un ulteriore onere di partecipazione. Infine, per il parere risulta irrilevante anche la circostanza che il compenso sia stato commisurato all'importo presunto dell'appalto (indicato nel bando) e che quest'ultimo possa in concreto risultare superiore al corrispettivo percepito dall'aggiudicatario.

